



European Securities and
Markets Authority

Orientamenti relativi al regolamento sugli abusi di mercato (MAR)

Ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate



Indice

1	Ambito di applicazione.....	3
2	Riferimenti, abbreviazioni e definizioni.....	3
3	Scopo.....	3
4	Obblighi di conformità e di comunicazione.....	4
4.1	Status degli orientamenti.....	4
4.2	Obblighi di comunicazione.....	4
5	Orientamenti sui legittimi interessi degli emittenti nel ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e sulle situazioni in cui il ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate può indurre in errore il pubblico	4

1 Ambito di applicazione

Chi?

1. I presenti orientamenti si applicano alle autorità competenti e agli emittenti.

Cosa?

2. I presenti orientamenti stabiliscono un elenco indicativo non esaustivo dei legittimi interessi degli emittenti che potrebbero essere pregiudicati dalla comunicazione immediata al pubblico di informazioni privilegiate e delle situazioni in cui il ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate può indurre in errore il pubblico, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Quando?

3. I presenti orientamenti saranno applicabili a partire da 20/12/2016.

2 Riferimenti, abbreviazioni e definizioni

MAR	Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione
Regolamento ESMA	Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione

3 Scopo

4. Lo scopo dei presenti orientamenti consiste nello stabilire linee guida fornendo esempi al fine di coadiuvare gli emittenti nella loro decisione di ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4 del regolamento MAR.

4 Obblighi di conformità e di comunicazione

4.1 Status degli orientamenti

5. Il presente documento contiene orientamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 11 del regolamento MAR. Le autorità competenti e i partecipanti ai mercati finanziari sono tenuti a compiere ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.

4.2 Obblighi di comunicazione

6. Le autorità competenti a cui si applicano i presenti orientamenti devono notificare all'ESMA se si sono conformate o intendono conformarsi agli orientamenti, indicando le motivazioni per la mancata conformità, entro due mesi dalla data di pubblicazione da parte dell'ESMA all'indirizzo [MARguidelinesGL3@esma.europa.eu]. In caso di mancata risposta entro tale termine, le autorità competenti saranno ritenute non conformi. Sul sito web dell'ESMA è disponibile un modello per le notifiche.
7. Gli emittenti non sono tenuti a comunicare la propria conformità ai presenti orientamenti.

5 Orientamenti sui legittimi interessi degli emittenti nel ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e sulle situazioni in cui il ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate può indurre in errore il pubblico

1. Legittimi interessi dell'emittente nel ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate

8. Per gli scopi previsti dall'articolo 17, paragrafo 4, lettera a), del regolamento MAR, i casi in cui la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi degli emittenti possono includere, senza limitazione alcuna, le seguenti circostanze:
 - a. l'emittente sta conducendo trattative il cui esito sarebbe probabilmente compromesso dalla comunicazione immediata al pubblico. Alcuni esempi delle suddette trattative possono riguardare quelle relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e scorpori, acquisti o cessioni di attività rilevanti o di rami di attività aziendali, ristrutturazioni e riorganizzazioni.
 - b. la sostenibilità finanziaria dell'emittente risulta in serio e imminente pericolo, sia pure non ricadente all'interno dell'ambito della legge fallimentare applicabile, e la comunicazione immediata al pubblico di informazioni privilegiate pregiudicherebbe

seriamente gli interessi degli azionisti esistenti e potenziali, compromettendo la conclusione delle trattative imbastite per garantire il risanamento finanziario dell'emittente;

- c. le informazioni privilegiate si ricollegano a decisioni prese o a contratti stipulati dall'organo direttivo di un emittente i quali necessitano, in conformità con le leggi nazionali o lo statuto interno dell'emittente, dell'approvazione di un altro organo dell'emittente diverso dall'assemblea generale degli azionisti al fine di entrare in vigore, a condizione che:
 - i. la comunicazione immediata al pubblico di dette informazioni prima di una decisione definitiva in tal senso possa compromettere la corretta valutazione delle informazioni da parte del pubblico; e
 - ii. l'emittente abbia disposto che la decisione definitiva sarà presa quanto prima.
- d. l'emittente ha sviluppato un prodotto o un'invenzione e la comunicazione immediata al pubblico di dette informazioni potrebbe compromettere i diritti di proprietà intellettuale dell'emittente;
- e. l'emittente sta pianificando l'acquisto o la vendita di partecipazioni azionarie rilevanti in un'altra entità e la comunicazione di dette informazioni potrebbe compromettere l'attuazione di tale piano;
- f. un'operazione annunciata in precedenza è soggetta all'approvazione di un'autorità pubblica e tale approvazione risulta subordinata al soddisfacimento di requisiti aggiuntivi, laddove la comunicazione immediata al pubblico di detti requisiti possa influenzare la capacità dell'emittente di soddisfarli e pregiudichi pertanto il successo finale dell'accordo o dell'operazione.

2. Situazioni in cui il ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate può indurre in errore il pubblico

9. Per gli scopi previsti dall'articolo 17, paragrafo 4, lettera b), del regolamento MAR, le situazioni in cui il ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate può indurre in errore il pubblico includono almeno le circostanze seguenti:
 - a. le informazioni privilegiate di cui l'emittente intende ritardare la comunicazione sono sostanzialmente differenti dalla precedente dichiarazione pubblica dell'emittente in merito all'argomento a cui fanno riferimento le informazioni privilegiate; o
 - b. le informazioni privilegiate di cui l'emittente intende ritardare la comunicazione riguardano il fatto che gli obiettivi finanziari dell'emittente non saranno probabilmente raggiunti, laddove tali obiettivi siano stati precedentemente annunciati in forma pubblica; o

- c. le informazioni privilegiate di cui l'emittente intende ritardare la comunicazione sono in contrasto con le aspettative del mercato, laddove tali aspettative siano fondate su segnali precedentemente inviati dall'emittente al mercato, quali interviste, campagne promozionali itineranti o qualsivoglia altro tipo di comunicazione organizzata dall'emittente o con il consenso del medesimo.